

REGOLAMENTO (CEE) N. 1315/84 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1984

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 ⁽⁴⁾, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;considerando che le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine sono state stabilite dai regolamenti (CEE) n. 32/82 ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2304/82 ⁽⁶⁾, (CEE) n. 1964/82 ⁽⁷⁾ e (CEE) n. 74/84 ⁽⁸⁾; che è opportuno fissare restituzioni differenziate per i pezzi non disossati di bovini adulti maschi;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine porta a fissare la restituzione come segue;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione dei bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg; che l'esperienza acquisita negli ultimi anni ha dimostrato che è oppor-

tuno riservare agli animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, di peso uguale o superiore a 250 kg per le femmine ed a 300 kg per i maschi, un trattamento identico a quello di cui beneficiano gli altri bovini, pur sottoponendole a particolari formalità amministrative;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato alla sottovoce ex 02.01 A II a), di talune carni congelate che figurano nell'allegato alla sottovoce ex 02.01 A II b) e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato alla sottovoce 16.02 B III b) 1 aa);

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche molto differenti dei prodotti di cui alle sottovoci ex 02.01 A II a) 4 aa) ed ex 02.01 A II b) 4 aa), è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che è altresì opportuno accordare restituzioni alle carni disossate, salate o in salamoia, nonché secche o affumicate per le esportazioni verso taluni paesi terzi;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato alla sottovoce 16.02 B III b) 1 bb), la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo sensibilmente uguale a quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.⁽⁵⁾ GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 246 del 21. 8. 1982, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.⁽⁸⁾ GU n. L 10 del 13. 1. 1984, pag. 32.

tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1984.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è accordata la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 e gli importi di questa restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 maggio 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso vivo —
ex 01.02 A	<p>Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche :</p> <p>I. Riproduttori di razza pura :</p> <p>(a) vacche di peso vivo uguale o superiore a 250 kg</p> <p>(b) tori di peso vivo uguale o superiore a 300 kg</p> <p>II. Diversi dai riproduttori di razza pura :</p> <p>(a) bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg :</p> <p>(11) maschi :</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera</p> <p>(22) non denominati :</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera</p>	<p>77,000</p> <p>77,000</p> <p>77,000</p> <p>77,000</p> <p>77,000</p> <p>63,000</p> <p>29,000</p> <p>63,000</p> <p>63,000</p> <p>56,000</p> <p>25,500</p>
		— Peso netto —
ex 02.01 A II	<p>Carni della specie bovina :</p> <p>a) fresche o refrigerate :</p> <p>I. in carcasse, mezzene e quarti detti compensati :</p> <p>(aa) la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole :</p> <p>(11) di bovini adulti maschi (3) :</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera</p>	<p>125,000</p> <p>118,500</p> <p>99,500</p> <p>50,000</p>

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	(22) non denominate :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	90,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	84,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	75,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	38,000
	(bb) altri :	
	(11) di bovini adulti maschi ⁽³⁾ :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	170,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	163,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	135,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	68,000
	(22) non denominati :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	123,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	117,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	102,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	52,000
	2. Quarti anteriori e busti :	
	(aa) di bovini adulti maschi ⁽³⁾ :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	125,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	118,500
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	99,500	
— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	50,000	

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	(bb) non denominati :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	90,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	84,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	75,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	38,000
	3. Quarti posteriori e selle :	
	(aa) con un massimo di nove costole o nove paia di costole :	
	(11) di bovini adulti maschi ⁽³⁾ :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	215,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	208,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	171,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	86,000
	(22) non denominati :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	156,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	150,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	130,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	66,000
	(bb) con più di nove costole o nove paia di costole :	
	(11) bovini adulti maschi ⁽³⁾ :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	125,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	118,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	99,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	50,000

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	(22) non denominati :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	90,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	84,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	75,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	38,000
	4. altre :	
	ex aa) pezzi non disossati :	
	(11) ricavati da carcasse, mezzene o quarti detti compensati di bovini maschi adulti ⁽⁸⁾ , esclusa la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	170,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	163,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	135,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	68,000
	(22) ricavati da quarti anteriori di bovini maschi adulti ⁽⁸⁾ :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	125,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	118,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	99,500
— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	50,000	
(33) ricavati da quarti posteriori di bovini maschi adulti con un massimo di nove costole o nove paia di costole ⁽⁸⁾ :		
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	215,000	
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	208,500	

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	171,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	86,000
	(44) altri, per i quali il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	90,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	84,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	75,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	38,000
	ex bb) pezzi disossati, ogni pezzo imballato individualmente :	
	(11) ricavati da quarti posteriori di bovini maschi adulti con un massimo di nove costole o nove paia di costole ⁽⁴⁾ :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	307,500
	— per le esportazioni a destinazione della Polinesia francese e dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	298,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	245,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	124,000
	(22) altri, esclusi il fianchetto e il garretto ⁽⁷⁾ :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	177,500
— per le esportazioni a destinazione della Polinesia francese e dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	168,000	
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	147,500	
— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	74,500	
— per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2973/79 ⁽⁵⁾ e per le esportazioni a destinazione del Canada	93,500	

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	<p>b) congelate :</p> <p>1. in carcasce, mezzene o quarti detti compensati :</p> <p>(aa) la parte anteriore della carcassa e della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole :</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾, escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾, le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera <p>(bb) altre :</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾, escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾, le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera <p>2. Quarti anteriori e busti :</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾, escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾, le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera <p>3. Quarti posteriori e selle :</p> <p>(aa) con un massimo di nove costole o nove paia di costole :</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾, escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾, le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera 	<p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: right;">80,500</p> <p style="text-align: right;">74,000</p> <p style="text-align: right;">74,000</p> <p style="text-align: right;">35,500</p> <p style="text-align: right;">106,000</p> <p style="text-align: right;">99,500</p> <p style="text-align: right;">99,500</p> <p style="text-align: right;">47,500</p> <p style="text-align: right;">80,500</p> <p style="text-align: right;">74,000</p> <p style="text-align: right;">74,000</p> <p style="text-align: right;">35,500</p> <p style="text-align: right;">131,500</p> <p style="text-align: right;">125,000</p> <p style="text-align: right;">125,000</p> <p style="text-align: right;">59,500</p>

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	(bb) con più di nove costole o nove paia di costole :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	80,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	74,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	74,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	35,500
	4. altre :	
	aa) pezzi non disossati, il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	80,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	74,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	74,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	35,500
	ex bb) pezzi disossati, esclusi la pancia, la tibia e il muscolo aderente, ogni pezzo imballato individualmente ⁽⁷⁾ :	
	— per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2973/79 ⁽⁵⁾ e per le esportazioni a destinazione del Canada	93,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	121,500
— per le esportazioni a destinazione della Polinesia francese e dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	114,000	
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	93,500	
— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	46,500	
altri pezzi disossati :		
— per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2973/79 ⁽⁵⁾ e per le esportazioni a destinazione del Canada	93,500	
ex 02.06 C I a) 2	Carni della specie bovina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	(aa) salate e secche	
	— per le esportazioni a destinazione della Svizzera	60,500
	(bb) salate o in salamoia, o anche secche e affumicate :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	102,500

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 16.02 B III b) 1	<p>Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle finemente omogeneizzate ⁽⁶⁾:</p> <p>ex aa) non cotte, contenenti le seguenti percentuali in peso di carni della specie bovina (escluse le frattaglie ed il grasso):</p> <p>(11) 80 % o più di carni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾, escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾, le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera <p>(22) 60 % o più e meno dell'80 % di carni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾, escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾, le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera <p>(33) 40 % o più e meno del 60 % di carni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾, escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾, le isole Canarie, Ceuta e Melilla, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera <p>ex bb) non nominate, contenenti le seguenti percentuali in peso di carni della specie bovina (escluse le frattaglie ed il grasso):</p> <p>(11) 80 % o più di carni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi <p>(22) 60 % o più e meno dell'80 % di carni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi <p>(33) 40 % o più e meno del 60 % di carni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi <p>(44) 20 % o più e meno del 40 % di carni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi 	<p>102,500</p> <p>96,000</p> <p>96,000</p> <p>96,000</p> <p>58,000</p> <p>58,000</p> <p>58,000</p> <p>58,000</p> <p>38,500</p> <p>38,500</p> <p>38,500</p> <p>38,500</p> <p>65,000</p> <p>38,000</p> <p>27,000</p> <p>10,000</p>

-
- (¹) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3537/82 della Commissione (GU n. L 371 del 30. 12. 1982, pag. 7).
- (²) Si intendono per paesi terzi europei, ai sensi del presente regolamento, anche le destinazioni considerate nell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 (GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1).
- (³) L'importo di questa restituzione è subordinato alla presentazione dell'attestato che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione (GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11).
- (⁴) L'importo di detta restituzione è subordinato al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione (GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48).
- (⁵) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.
- (⁶) Sono ugualmente esclusi i prodotti che contengono in piccola quantità dei frammenti visibili di carne.
- (⁷) Beneficiano della restituzione soltanto i pezzi disossati che non comprendono, integralmente o parzialmente, il fianchetto o/e il garretto.
- (⁸) L'importo di detta restituzione è subordinato al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 74/84 della Commissione (GU n. L 10 del 13. 1. 1984, pag. 32).
-

NB: In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.